CAMERA DEI DEPUTATI N. 3378

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 luglio 1966 *(Stampato n. 1539)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

—

Modificazione di norme relative all'imposta di consumo ed all'imposta generale sull'entrata sulle carni

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 luglio 1966

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Le aliquote massime di tassazione dei vitelli sotto l'anno « a capo », dei vitelli sotto l'anno « a peso vivo » e della carne di vitello sotto l'anno macellata fresca, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 7 per cento del valore.

Le aliquote massime di tassazione dei vitelli sopra l'anno « a capo », dei vitelli sopra l'anno « a peso vivo » e della carne di vitello sopra l'anno macellata fresca, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale

14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 5 per cento del valore.

ART. 2.

Le aliquote massime di tassazione del pollame « a peso vivo » e « a peso morto » di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 5 per cento del valore.

Le aliquote di cui al precedente comma non sono suscettibili di aumento per supercontribuzione, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

ART. 3.

All'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« L'imposta comunale di consumo sulle carni bovine, ovine ed equine, anche se macellate, e sul pollame, i conigli e la cacciagione, è riscossa esclusivamente a tariffa ».

ART. 4.

Il Ministro per le finanze può disporre con propri decreti, che per le entrate derivanti dal commercio nello Stato del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonché per l'importazione di essi, l'imposta generale sull'entrata sia corrisposta mediante l'applicazione di aliquote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili ed al prezzo medio all'ingrosso, al momento e per il fatto obiettivo dell'assoggettamento all'imposta di consumo dei detti animali o delle relative carni fresche o comunque conservate. L'imposta generale sull'entrata verrà riscossa esclusivamente in modo virtuale a cura degli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo, giusta le norme della legge 4 febbraio 1956, n. 33, e con l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Agli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo competerà per la riscossione dell'imposta sull'entrata l'aggio del 2 per cento.